



Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

A.C. 106 T.U. ed abb.

Dossier n° 229 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	106 T.U. ed abb.
Titolo:	Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	7
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge n. 106, recante disposizioni per la **certificazione ecologica dei prodotti cosmetici**, è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'adozione di un testo unificato (in conseguenza dell'abbinamento con la proposta di legge n. 2812), che è stato successivamente modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Il testo modificato dalle Commissioni si compone di nove articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici

L'**articolo 1** individua l'**ambito di applicazione** della proposta di legge nei **prodotti cosmetici**, rinviando al riguardo all'articolo 1 della [legge 11 ottobre 1986, n. 713](#) e al [Regolamento \(CE\) 30 novembre 2009, n. 1223](#).

[Art. 1 \(Ambito di applicazione\)](#)

La legge n. 713/1986, che aveva recepito la direttiva 76/768/CEE, ha definito come prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. Tali prodotti vengono poi elencati, in accordo con la direttiva, nell'allegato I all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Successivamente, la direttiva 76/768/CEE, è stata abrogata a decorrere dall'11 luglio 2013, dall'articolo 38 del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che attualmente costituisce il riferimento normativo principale in materia di cosmetici.

L'**articolo 2** dispone, al **comma 1**, che il **marchio italiano di qualità ecologica** viene rilasciato su **base volontaria**, su **richiesta del produttore**, per quei prodotti cosmetici - individuati ai sensi dell'articolo 1 - che soddisfano i **parametri ecologici** di cui all'articolo 3 e che presentano un **carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio**.

[Art. 2 \(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici\)](#)

Si ricorda in proposito che l'**articolo 11** (*sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri*) del [Regolamento cd. Ecolabel CE n. 66/2010](#) dispone che, "laddove siano stati pubblicati i criteri per il marchio Ecolabel UE per un dato gruppo di prodotti, **altri sistemi** per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, ufficialmente riconosciuti **a livello nazionale o regionale**, che non coprono tale gruppo di prodotti al momento della pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto **soltanto qualora i criteri stabiliti da tali sistemi siano almeno tanto rigorosi quanto** quelli del marchio Ecolabel UE".

Inoltre, "al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica (EN ISO 14024 di tipo I), i criteri del marchio Ecolabel UE tengono conto anche dei criteri esistenti, elaborati negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti".

Per la disciplina del marchio di qualità ecologica il comma 1 dell'articolo 2 rinvia al Codice della proprietà industriale ed in particolare alla disciplina del **marchio collettivo** (articolo 11 del Codice della proprietà industriale e articolo 2570 c.c.), **su base volontaria, di proprietà pubblica, registrato**.

La registrazione del marchio viene richiesta dal **Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti** (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al D.M. n. 413/1995.

Il Comitato, ai sensi del comma 2, è l'organismo competente all'assegnazione del marchio in esame. Il Comitato provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** definisce i **parametri ecologici** e i connessi **criteri di valutazione e calcolo** applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica.

Art. 3
(Parametri
ecologici)

Il **comma 1** demanda ad un apposito **regolamento** del Ministro dell'ambiente -da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta - **l'adozione**, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei **limiti**, dei **metodi di prova**, dei **criteri di valutazione** e dello **strumento di calcolo** applicati all'**intero ciclo di vita del prodotto**, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla [decisione 2014/893/UE](#) laddove compatibili.

Per effetto della decisione n. 2014/893 della Commissione europea del 9 dicembre 2014, attuativa del regolamento (CE) n. 66/2010, sono operativi i nuovi criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba). La decisione (che sostituisce la precedente decisione n. 2007/506/CE) riguarda sia i prodotti di igiene personale o dei capelli come saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo, sia i balsami per i capelli sia i prodotti per la rasatura. I criteri riguardano sia i prodotti per uso privato sia quelli per uso professionale.

I **commi 2 e 3** elencano i **criteri** che dovranno informare l'emanazione del citato **regolamento** riguardo, rispettivamente, ai **limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità**, nonché alla **qualità degli imballaggi**, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, in merito alla incidenza ecologica dell'imballaggio medesimo.

Il **comma 4** prevede una **validità di 4 anni**, a decorrere dalla adozione del suddetto regolamento, dei **parametri ecologici** e dei connessi **criteri di valutazione e di calcolo**, conseguentemente, aggiornati ogni quattro anni dal Ministero dell'Ambiente.

L'**articolo 4**, al comma 1, dispone che il produttore, al momento della richiesta del marchio di qualità ecologica, deve dichiarare:

Art. 4
(Procedura di
certificazione)

- la **composizione del prodotto**, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi,
- la **funzione di ciascun componente** nel preparato e la **scheda informativa o di sicurezza** relativa al prodotto medesimo.

Per ciascun componente che **non deve essere testato sugli animali**, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore.

Ai sensi del comma 2, la richiesta è trasmessa al Comitato, che verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3.

Se necessario, il Comitato richiede, entro 120 giorni, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore.

Si valuti l'opportunità di specificare la decorrenza del termine di 120 giorni.

Alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto.

In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.

Ai sensi del comma 3, i dati relativi ai parametri ecologici (di cui all'articolo 3) sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'**articolo 5** prevede il **supporto tecnico, logistico e funzionale** a favore del **Comitato di certificazione** da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che vi provvede - per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Supporto
tecnico
dell'ISPRA)

Il comma 2 elenca le **materie** relative alla **attività di supporto tecnico** svolta dall'ISPRA secondo le direttive del citato Comitato.

Si ricorda che la [legge 28 giugno 2016, n. 132](#) ha istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, intervenendo sulla disciplina dell'ISPRA. Ai sensi dell'articolo 3, tra le funzioni assegnate al Sistema è compresa (lettera m) la funzione di supporto tecnico allo sviluppo e

all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

L'**articolo 6** stabilisce che gli **obiettivi** dei **controlli** indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere: la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Art. 6 (Finalità dei controlli)

L'**articolo 7**, comma 3, stabilisce che la **quantificazione** degli **importi** relativi ai **diritti** di cui al comma 1 e alle **spese** di cui al comma 2 (vedi *infra*), a carico dei soggetti richiedenti l'assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, è demandata ad un **decreto** del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I **relativi proventi** sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del **50 per cento**, su un apposito **capitolo** dello stato di previsione del **Ministero dell'ambiente** per il **funzionamento del Comitato**, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi delle lettere d) ed e) del citato comma 2 dell'articolo 5, nonché alle attività di controllo.

Art. 7 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato)

L'articolo 7 prevede, in particolare, a carico dei **soggetti** richiedenti l'**assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica** dei prodotti cosmetici:

- il pagamento del **diritto** di assegnazione, a copertura delle **spese di istruttoria** delle domande stesse, nonché, in caso di ottenimento del marchio, del **diritto annuale di utilizzazione**, a decorrere dalla data di assegnazione (comma 1);
- il **pagamento delle spese** per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati sul rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto (comma 2).

L'**adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione** (cioè del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici) comporta **sanzioni**, previste dall'**articolo 8** attraverso un rinvio al codice penale (libro secondo, titolo VII, capo II) e al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005). Tale infrazione deve essere pubblicata in almeno uno dei giornali a diffusione nazionali oltre che sul sito internet del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti, istituito presso il Ministero dell'ambiente.

Le sanzioni

In proposito, appare opportuno valutare l'esigenza di specificare più puntualmente - in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, sottesi all'art. 25, comma secondo, della Costituzione - la previsione relativa alle sanzioni per l'uso improprio o abusivo del marchio di certificazione, considerato che il rinvio, contenuto nell'art. 8, al codice penale e al Codice della proprietà industriale pare suscettibile di dare luogo ad incertezze in sede applicativa.

In particolare, l'art. 8 non chiarisce se l'uso improprio o abusivo del marchio determini un illecito penale (come si potrebbe ricavare dal richiamo al relativo codice) o un illecito amministrativo (in questo senso potrebbe essere letto il richiamo generico al Codice della proprietà industriale, che sul punto prevede solo sanzioni amministrative, nonché l'uso del termine "infrazione").

In relazione al codice penale, il richiamo al libro II, titolo VII, capo II, riguarda la "Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento" inerente fattispecie a tutela della fede pubblica; tra di esse, quella più aderente all'uso improprio o abusivo del marchio italiano di qualità ecologica sembra essere quella di cui all'art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso abusivo di marchi o segni distintivi), punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro, ma ad oggi mai utilizzata per punire l'uso improprio di marchi collettivi (come il marchio in questione). Altre fattispecie applicabili potrebbero essere quelle di cui agli artt. 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), punite entrambe con la reclusione fino a 2 anni o la multa (fino a 2.065 euro nel primo caso; fino a 20.000 euro ai sensi dell'art. 517); le disposizioni sono tuttavia poste nel capo II (Delitti contro l'industria e il commercio) del titolo VIII del libro secondo del codice.

Per quanto concerne, poi, il Codice della proprietà industriale, l'unica disposizione applicabile sembrerebbe essere l'art. 127, che punisce in via amministrativa (sanzione pecuniaria tra 51,65 e 516,46 euro) chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Lo stesso art. 127 precisa, salvo che il fatto costituisca reato, che è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al

terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

L'**articolo 9** stabilisce che il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla **revisione** del [decreto del Ministero dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413](#), anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.

Art. 9
(Disposizioni
finali)

L'articolo 4 del regolamento Ecolabel CE 66/10 prevede che ogni Stato membro designi un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso. Il D.M. 413/95 ha istituito il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA. Tale Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, che durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge originariamente presentate sono corredate della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Inoltre va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel codice civile (2569-2572) e nel codice della proprietà industriale, alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del [secondo comma, lettera l\), dell'art. 117 Cost.](#)

cost229	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	 CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.